1
T I
· ·
T I
•
T I
· ·
T I
•
T I
· ·
T I
•
1

AL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER COMMERCIO ELETTRONICO. modello da presentare in duplice originale

l sottoscritt			, sesso: M 🗆 💮 F 🗆
nat a		il	
cittadinanza	, codice fiscale _		
residente a	,	prov	,CAP
in via			
nella sua qualità di:			
☐ titolare dell'omonima impresa	individuale;		
☐ legale rappresentante della soc	eietà		
con sede a			
cod. fiscale			
recapiti per comunicazioni: tel./ce e-mail	ell P.E.C	fax	<u> </u>
altro indirizzo diverso dalla resid	denza: città	CAD	
ai sensi della L.R. 29/2005, della presenta			
SEGNALAZION	NE CERTIFICATA DI INIZ	ZIO ATTI	VITA'
di nuova apertura;di reintestazione;			
□ di trasferimento:			
 della gestione (affitto d'azieno con proroga tacita; con scadenza inderogabile della proprietà; 		idità fino a	l (data contrattuale di cessazione
per l'esercizio del commercio elet			
ubicati in via			n;
indirizzo del deposto merci utilizz in via città			
mon lo mondito dei muodetti () (c			
per la vendita dei prodotti (specific appartenenti al settore merceolog			
l'attività viene svolta insieme ad a	altra attività:		
□ si: □ avviene in locale separato;			
□ no;			

sito	YEB:	
	sito individuale	
	sito collettivo, nome:	

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

_		_	_	
d	ic	٠h	ia	ra

-	di subentrare a		
	giusta autorizzazione / DIA / SCIA prot. n	del ;	
-	in seguito ad atto		

- **che non ricorrono nei propri confronti** le condizioni ostative previste dalla L.R. 5/12/05 n. 29 e s.m.i.:

<u> Art. 6</u>

- 1. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonchè l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - coloro che siano stati dichiarati falliti fino alla chiusura del fallimento;
 - coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che abbiano riportato una condanna pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
 - coloro che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.
- 1. bis. Fermo restando quanto prescritto al comma 1 non possono, altresì, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti bevande coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
- 2. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale in caso di condanna permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica, ai sensi dell'articolo 166 del codice penale, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione stessa.

Art. 10

- 1. I requisiti di cui all'articolo 6 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. I requisiti di cui all'articolo 7 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa da altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. Il possesso dei requisiti e' parimenti richiesto per tutti i preposti all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori della fattispecie di società. Qualora l'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, il preposto deve essere in ogni caso nominato.
 - la dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali, dovrà essere fornita dalle seguenti persone, tramite la compilazione dell'all. B):
 - nelle S.N.C. da tutti i soci;
 - nelle S.A.S. dai soci accomandatari;
 - nelle S.R.L. e nelle S.P.A. dagli amministratori muniti della piena rappresentanza legale e da ciascun componente il Consiglio di Amministrazione

	un'	'attiv	lgere l'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di rità di somministrazione di alimenti e bevande in qualsiasi forma e limitatamente nentazione umana - in alternativa:
		di e	essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
			avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano: -nome e sede dell'istituto: -oggetto del corso e anno: ;
			avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale: -nome e sede dell'impresa: -qualifica: -iscritto all'INPS al n. dal dal dal
			essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
			scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti: -titolo, conseguito nell'anno;
			-nome e sede istituto;
			di possedere l'abilitazione alla vendita e somministrazione di prodotti alimentari, in quanto iscritto al
			R.E.C. presso la Camera di commercio di, al n°, per la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L. 426/71 e della L. 287/91, come recepita dalla L.R. 29/05;
		orga lega da d	vero, di nominare preposto, sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od anismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante ale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale, come risulta dichiarazione di cui all'allegato A): ignor
Al	lega	al <u>la</u>	presente:
	copi	ia di	valido documento di identità;
			cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno;
			rtificato notarile; o notarile di trasferimento, con estremi di registrazione;
			o costitutivo/statuto, con estremi di registrazione (se società);
			A) dichiarazione preposto;
			dell'allegato B) dichiarazione requisiti morali soci;
_	doc	umer	ntazione comprovante il requisito professionale (non obbligatoria, ma consigliata):
		copia	a del titolo di studio completo del piano di studi;
			lavoratori dipendenti: fotocopia "scheda anagrafico-professionale" rilasciata dal Centro per l'impiego
			petente per residenza; coadiutori familiari: idonea documentazione INPS (mod.01/m, ECC.).
			Data firma
	1'		Data
	forn	nativ	va ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai ocedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
	del del	l Cap ll'ope	opia di valido documento di identità non è necessario se la firma viene apposta in presenza: o Ufficio Attività Produttive; cratore dello stesso Ufficio addetto all'istruttoria;
			ento mediante: Firma del dipendente

Si ricorda l'obbligo di:

- procedere alla presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio dell'attività commerciale.

Riferimenti normativi

D.P.R. 28.12.00 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Art. 76. - Norme penali.

- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo
- 4. comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.